



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA: ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE (ONLUS)

CAPO I

DENOMINAZIONE, OBIETTIVI E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

“Art. 1. Denominazione – Attività

ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE (ONLUS) è una libera Associazione privata senza scopo di lucro, con fini di utilità sociale e umanitaria, impegnata nell'aiuto allo sviluppo economico, culturale e sociale, sia a livello Nazionale che Internazionale.

L'Associazione ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE (ONLUS) fa parte della *Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere*.

Non ha carattere politico, confessionale od etnico ed è un'organizzazione indipendente che ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, così come all'art. 28 comma 4 lett. b) L. 26 febbraio 1987 n. 49. Essa, inoltre, non persegue finalità di lucro e si obbliga a destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i propri fini istituzionali, conformemente a quanto prescritto alla lett. c) comma 4 del citato art. 28 L. 49/1987. Essa rivolge altrui le proprie capacità organizzative, tecnologiche ed economiche, a favore di soggetti ed aree svantaggiate a causa di compromesse condizioni economiche e sociali, in qualsivoglia contesto geografico essi si trovino.

L'Associazione, che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge attività principale nei settori:

- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Promozione della cultura e dell'arte.

Svolge altresì attività miranti alla:

- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- Tutela dei diritti civili;
- Formazione;

L'attività dell'Associazione viene svolta per propria iniziativa o su richiesta di organizzazioni pubbliche o private.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa inoltre si impegna, nell'ambito delle materie di propria competenza statutaria, a realizzare programmi ed interventi conformemente a quanto stabilito dalla Legge 49/1987 per le ONG.

Art. 2. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento “de iure” ovvero deliberato con votazione diretta, ovvero con referendum sottoscritto da almeno 2/3 degli associati



aventi diritto al voto. L'Associazione verrà in ogni caso sciolta al momento della fuoriuscita dalla *Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere*, essendo la partecipazione alla *Rete* condizione necessaria all'attribuzione e al mantenimento della denominazione dell'Associazione come definita all'art. 1.

Art. 3. Ambito e Sede

La sede è fissata in via Accademia Albertina 40 - Torino. L'Associazione potrà avere anche sedi territoriali locali e sedi di rappresentanza all'estero.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità.

Art. 4. Scopi

Scopi dell'Associazione sono:

1. Agire nel campo dei principi indicati all'art. 1, apportando assistenza e iniziative nei settori: delle costruzioni in genere; delle infrastrutture del territorio, ambientali e sociali; delle abitazioni; dell'ambiente; del paesaggio e dell'urbanesimo; del restauro e della conservazione della cultura storica e del patrimonio architettonico storico, artistico e archeologico.
2. Attuare tutte le iniziative necessarie per inviare, sulla base delle proprie possibilità, équipe di aiuti per interventi, anche con carattere di urgenza, nelle zone con problemi attinenti il campo degli indirizzi e degli scopi dell'Associazione. Si riserva, inoltre, il diritto di negare la sua partecipazione in azioni o programmi, quando sussistano decisioni in tal senso da parte dell'organo dell'Associazione competente in materia.
3. Riunire, senza discriminazioni né esclusioni di sorta, le persone fisiche e giuridiche (a titolo esemplificativo e per tutte: associazioni, enti, società) che avranno chiesto di intervenire nell'ambito delle iniziative Nazionali e Internazionali definite nei comma precedenti, per consentire ai suoi membri di compiere missioni in tutte le parti del mondo.
4. Organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica secondo quanto previsto dall'art. 1, utilizzando appropriati mezzi di informazione.
5. Organizzare il coinvolgimento di soggetti, organismi ed istituzioni, pubbliche e/o private, suscettibili di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, attivando processi dinamici di partenariato e di progettazione partecipata con gli operatori locali, come modalità ordinaria per la definizione delle politiche e dei piani di intervento a livello locale.
6. Promuovere, nel campo dei settori di cui al comma 1, e secondo gli intenti di cui ai commi 2 e 3, tutte le iniziative utili e necessarie ad attivare aggiornate conoscenze tecniche, profili professionali e istanze culturali, agendo con iniziative di formazione, di addestramento e di sviluppo degli strumenti di conoscenza: pubblicazioni multilingue, multimedia, programmi operativi, corsi, tirocini e Stages operativi, organizzazione di Masters di livello Internazionale, corsi teorici e quanto possa essere considerato necessario realizzare ai fini del raggiungimento pieno e completo delle finalità dell'Associazione.
7. Realizzare, nella misura possibile, progetti integrati che non generino squilibri sociali o territoriali, per i quali sussista validità tecnica, efficacia e copertura finanziaria sufficientemente garantita. Tali progetti, inoltre, dovranno tendere a valorizzare le risorse locali, favorendo una rete di cooperazione fra stati esteri, attivando processi di negoziazione tra iniziative di interesse pubblico e privato anche a livello locale, in grado di funzionare da moltiplicatori dei contributi finanziari comunitari. Promuovere iniziative di studio, ricerca, progettazione e gestione, finalizzate allo sviluppo sostenibile di aree territoriali critiche e alla riqualificazione di aree urbane degradate.
8. Attuare e promuovere tutte le iniziative utili e necessarie per realizzare progetti di ricerca sperimentale, applicati nei settori di attività propri dell'Associazione, con particolare riferimento allo studio delle metodologie e delle tecnologie d'intervento compatibili con le tradizioni locali, con



materiali e processi di realizzazione, nonché individuare le procedure possibili per permetterne lo sviluppo tecnico, economico e metodologico in modo autoctono.

9. Promuovere ed incentivare tutti gli interventi possibili per la raccolta di fondi o di contributi volontari, Pubblici o Privati, nonché il reperimento di fonti di finanziamento utili a sostenere gli interventi necessari a portare gli aiuti del caso alle aree bisognose.

10. Stimolare la partecipazione degli associati a studi e ricerche per il progresso della cultura architettonica e della valorizzazione, del recupero, della salvaguardia del patrimonio Architettonico storico e Archeologico, nei suoi aspetti più ampi, purché espressione di una determinata tradizione culturale propria della regione di interesse, patrocinando e sostenendo iniziative (manifestazioni, seminari, convegni) a livello locale, nazionale e a livello internazionale, anche in collaborazione con il mondo accademico e con enti pubblici e privati operanti nel settore.

11. Divulgare l'apporto della cultura della progettazione architettonica e urbanistica e delle discipline affini, nel quadro della cultura internazionale, anche attraverso l'istituzione di premi da assegnare a persone, enti o istituzioni pubbliche e private.

Art. 5. Principi dell'Associazione

Architettura senza frontiere Piemonte (ONLUS), basa le sue attività di aiuto, cooperazione e solidarietà sui seguenti principi:

1. Che le azioni di cooperazione partano da programmi elaborati da organismi dedicati alla cooperazione, o da richieste e piani elaborati da associazioni e organismi che abbiano una reale incidenza sui Governi locali e che dette iniziative possano effettivamente servire a migliorare le condizioni di vita e di cultura della popolazione.
2. Che gli aiuti e le cooperazioni prestate possano servire ad incrementare le capacità autoctone, che non generino squilibri sociali o territoriali, per la cui realizzazione siano state verificate la validità tecnica, la sostenibilità e l'efficacia sociale.
3. Che attraverso le azioni, i progetti e i programmi di sensibilizzazione e di educazione a favore dei paesi in via di sviluppo, si possano rafforzare e migliorare le condizioni di vita della popolazione e soprattutto dei settori sociali più svantaggiati.
4. L'Associazione lavora di iniziativa propria o su richiesta delle organizzazioni pubbliche e/o private e della collettività Internazionale, Nazionale o Regionale; può collaborare ed associarsi con istituzioni affini, analoghe o complementari, operanti in Italia od altrove, purché gli accordi favoriscano l'attuazione degli scopi associativi e non ne limitino la libertà.
5. Promuovere, organizzare e realizzare gli interventi necessari a prevenire situazioni di grave rischio edilizio, ambientale e del patrimonio storico architettonico, artistico, archeologico, mediante la creazione di programmi di indagine preventiva, diagnosi e/o monitoraggio su particolari aree o strutture a rischio, sulle quali l'Associazione potrebbe essere chiamata ad intervenire, o di sua iniziativa programmare di operare, al fine di attuare gli obiettivi di cui ai precedenti commi.

CAPO II

SEZIONE PRIMA: I SOCI

Art. 6. Soci dell'Associazione

Potranno far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, nonché persone giuridiche, enti e società di qualunque tipo, nazionalità e categoria, che ne facciano richiesta e che ne condividano gli scopi. L'adesione all'Associazione comporta l'implicita accettazione dello Statuto, dei suoi Regolamenti e dei suoi principi.

L'Associazione può essere composta da soci **Individuali, Collettivi e Onorari**



Art. 7. Soci Individuali e Collettivi

Sono Soci Individuali e Collettivi coloro i quali, presentando domanda di iscrizione al Presidente della Giunta Direttiva dell'Associazione e pagando la quota annuale fissata dalla Giunta Direttiva per ogni esercizio annuale, partecipano attivamente alle iniziative dell'Associazione e vi apportano la propria capacità.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti senza alcuna distinzione, nel rispetto dei diritti e doveri dell'Associazione, condividendone i fini e accettando i suoi principi.

a) Sono soci **Individuali** le persone fisiche maggiori di età che ne facciano richiesta.

b) Sono soci **collettivi**, le organizzazioni pubbliche o private (Associazioni, Enti, Aziende, Società, ecc.) che lo richiedano e che abbiano interesse allo sviluppo dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi progetti umanitari, sociali e di aiuto ai paesi bisognosi.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse deve fare domanda al Presidente della Giunta Direttiva. Nelle domande, redatte per iscritto, il richiedente dovrà dichiarare di avere preso lettura del presente statuto; di condividerne gli scopi; che si impegna, infine, al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione, ovvero fino a dimissioni formali o perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11 del presente statuto. Il Presidente, raccolta l'istanza, sottopone la stessa alla Giunta Direttiva nella prima riunione utile e, comunque entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. All'ammissione del richiedente provvede la Giunta Direttiva sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta esclusivamente se sussiste il caso indicato nell'art. 11, n. 3 del presente statuto come motivo di esclusione del socio. La somma versata per la quota annuale di adesione all'Associazione non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibile.

Art. 8. Associati Onorari

Sono associati **Onorari** le persone fisiche distinte per la loro opera scientifica, tecnica, umanitaria. Vengono ammessi con deliberazione della Giunta Direttiva e sono esentati dal pagamento delle quote associative.

SEZIONE SECONDA: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 9. Diritti degli Associati

I diritti degli associati sono i seguenti:

1. Assistere alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di parola e voto, con possibilità di farsi rappresentare nella riunione dell'Assemblea da qualsiasi altro socio dell'Associazione che ne abbia diritto, potendo delegare lo stesso al voto, secondo le procedure legalmente stabilite per la rappresentanza.
2. Tutti gli associati persone fisiche possono essere chiamati a ricoprire cariche associative. Per gli associati diversi dalle persone fisiche, potranno essere eletti i loro legali rappresentanti o altra persona preventivamente designata per iscritto, finché vige l'espresso mandato da parte dell'organo di cui fa parte.
3. Controllare il governo e la gestione, nonché i servizi e le attività dell'Associazione, secondo le norme legali e statutarie.
4. Chiedere e ottenere informazioni circa la gestione dell'Associazione, lo stato della amministrazione e ricevere informazioni circa le attività in corso dell'Associazione.
5. Frequentare la Sede dell'Associazione e fare uso dei servizi e delle attrezzature dell'Associazione, nonché far parte dei gruppi di lavoro, secondo le norme regolamentari vigenti. Per esercitare questi diritti, l'associato dovrà risultare in regola con i pagamenti delle quote associative fissate dall'Assemblea per ciascun esercizio economico.



Art. 10. Obblighi degli Associati Gli obblighi degli associati sono:

1. Adattare il proprio comportamento alle norme statutarie.
2. Eseguire le direttive dell'Assemblea e osservare le norme stabilite.
3. Essere in regola con il pagamento delle quote associative. L'anno sociale coincide con l'anno solare. Le quote dei nuovi associati versate al momento dell'iscrizione hanno valore per l'anno sociale in corso. Il rinnovo dell'iscrizione all'Associazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Prestare la collaborazione necessaria per il normale funzionamento dell'Associazione.
5. Assumere gli obblighi derivanti dagli incarichi per i quali saranno stati eletti.

Art. 11. Perdita della qualità di associato

La condizione di Associato si perde per a) recesso unilaterale dell'Associato; b) esclusione; c) morte dell'Associato.

Le dimissioni presentate dall'associato vanno comunicate per iscritto al Presidente nei modi sanciti dal Regolamento e hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo. L'esercizio del diritto di recesso non è subordinato ad alcuna condizione né vi è alcun obbligo di motivazione a carico del socio.

L'assemblea degli associati, su proposta della Giunta Direttiva e a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suffragi espressi dai votanti, può deliberare l'esclusione di qualsiasi associato nei seguenti casi:

1. inadempimento grave dei doveri nascenti dal rapporto associativo;
2. per aver manifestamente agito contro gli interessi e le iniziative dell'Associazione;
3. per condanna pronunciata in procedimenti penali.

Perderà infine la qualità di associato ogni socio che per tre anni consecutivi non abbia pagato la quota associativa e che non abbia altresì recepito i solleciti a pagare, l'ultimo dei quali dovrà essere inviato con Raccomandata A/R. La ratifica della perdita della qualità di associato per il motivo suddetto avverrà con semplice delibera della Giunta Direttiva.

Le somme ed i beni di qualsiasi natura erogati dagli associati restano di proprietà dell'Associazione anche alla cessazione del singolo rapporto associativo.

Art 12. Prestazioni degli associati

L'Associazione persegue i propri scopi istituzionali per mezzo dell'attività degli associati prestata in forma volontaria, libera e gratuita.

L'Associazione può inoltre, in caso di necessità particolari e conformemente a quanto previsto dall'art. 18, secondo comma, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per le attività istituzionali svolte in regime di convenzione con enti pubblici i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro conformemente a quanto disposto dall'art. 19 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

CAPO III SEZIONE PRIMA: ORDINAMENTO INTERNO

Art. 13. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono strutture distinte e separate per funzione e organizzazione, secondo la normativa vigente, con una netta distinzione tra organi preposti all'attività organizzativa e di indirizzo, e quelli invece a cui è assegnata l'attività di gestione del patrimonio con lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed eguaglianza tra gli associati. Le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.



SEZIONE SECONDA: ORGANI CON FUNZIONI DI INDIRIZZO E ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

Art. 14. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'Organo Supremo dell'Associazione. Ne fanno parte tutti gli associati in regola con le norme statutarie e regolamentari.

Sia direttamente che a mezzo di delega, ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato potrà rappresentare per delega un numero massimo di tre Soci.

Il voto espresso dagli associati Collettivi vale un voto.

Tutti gli associati dell'Associazione saranno tenuti a rispettare le decisioni prese dall'Assemblea, compresi gli assenti, i dissenzienti e coloro, pur presenti, si siano astenuti dal votare.

Art. 15. Assemblee Ordinarie e Straordinarie

Le Sedute dell'Assemblea potranno avere carattere Ordinario o Straordinario.

L'Assemblea si riunirà in sessione Ordinaria come minimo una volta all'anno, entro il primo quadrimestre di ogni anno, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

La Assemblea **Straordinaria** si riunirà: 1. Su richiesta della Giunta Direttiva.

2. Nel caso in cui venga richiesto per iscritto da almeno il 10% degli associati. In ogni caso dovranno essere presentati per iscritto gli argomenti da sottoporre a delibera dell'Assemblea.

Art. 16. Assemblea Ordinaria

Alla Assemblea Ordinaria spettano le seguenti facoltà:

1. Esaminare e approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo.
2. Esaminare e approvare, la relazione annuale delle attività.
3. Stabilire i programmi annuali e le linee generali di azione della Associazione.
4. Deliberare su qualsiasi altra materia che non sia di competenza della Assemblea Straordinaria o della Giunta Direttiva.

Art. 17. Assemblea Straordinaria

Alla Assemblea Straordinaria spettano le seguenti facoltà:

1. La modifica dello Statuto. Ferma restando la funzione di controllo del Comitato direttivo della Rete, come esposto nel successivo art. 27 bis.
2. Sciogliere e liquidare l'Associazione.
3. Imporre all'organo di amministrazione comportamenti riguardanti la gestione del patrimonio della associazione, nel rispetto della legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro e con fini di utilità sociale.

Art. 18. Convocazione e funzionamento delle Assemblee

1. Le convocazioni delle Assemblee, tanto straordinarie che ordinarie, saranno inviate dal Presidente per iscritto, almeno trenta giorni prima della riunione. Nella convocazione dovrà essere indicato il giorno, l'ora e il luogo della riunione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno, con tutti gli argomenti da discutere.

2. Le riunioni saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dall'associato più anziano della Giunta Direttiva. Un socio, scelto dalla Giunta Direttiva, svolgerà la funzione di Segretario della riunione, con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

3. La Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione con qualunque numero di presenti. La



seconda convocazione si terrà almeno 24 ore dopo la prima, nel caso che questa non raggiunga il numero legale.

Art. 19. Adozione delle Delibere

Le votazioni saranno adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega nel caso si tratti di Assemblea Ordinaria; e con maggioranza di due terzi nel caso di Assemblea Straordinaria.

SEZIONE TERZA: ORGANI CON FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20. GIUNTA DIRETTIVA. Composizione ed elezione

E' composta da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri soci che abbiano i requisiti morali e professionali necessari per la gestione dell'Associazione. Il numero dei membri della Giunta Direttiva dovrà essere comunque sempre dispari.

Alla Giunta Direttiva è demandato il compito di amministrare, rappresentare e governare l'Associazione.

Sono membri di diritto della Giunta Direttiva il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e almeno un associato.

La Giunta dura in carica tre anni e ogni suo membro non potrà essere eletto consecutivamente per più di due volte.

Le candidature saranno aperte a tutti gli associati aventi diritto. Possono essere eletti anche i legali rappresentanti dei soggetti diversi da persone fisiche.

Ove non abbia provveduto l'Assemblea, i membri della Giunta eleggeranno tra di loro il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Ogni Membro eletto potrà assumere una sola carica nella Giunta Direttiva. Le cariche nella Giunta Direttiva hanno carattere personale e non sono delegabili.

Esse non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.

Art. 21. Cessazione dei membri della Giunta Direttiva

La cessazione dall'incarico di membro della Giunta Direttiva prima della scadenza regolamentare della nomina potrà aversi per i seguenti motivi:

- a) Dimissioni volontarie, motivate e presentate per iscritto.
- b) Per infermità prolungata o incapacità ad esercitare funzioni e ruolo di membro della Giunta.
- c) Perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 11.

I membri della Giunta cessati verranno sostituiti dai primi fra i non eletti, secondo il numero di voti conseguiti.

I subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza della Giunta ed avranno gli stessi diritti e doveri spettanti agli altri membri effettivi della Giunta in carica.

Art. 22. Facoltà della Giunta Direttiva

Alla Giunta Direttiva spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, senza alcuna riserva, limite o eccezione, salvo quanto per legge o per il presente Statuto è riservato alla competenza dell'Assemblea.

Art. 23. Sessioni di lavoro della Giunta Direttiva

1. La Giunta Direttiva sarà validamente costituita, previa regolare convocazione, con un quorum di presenti pari ad almeno la metà dei suoi membri più uno. La Giunta Direttiva si riunirà con la periodicità che sarà stabilita dai suoi membri ed in ogni caso non meno di una volta a trimestre.

2. I membri della Giunta Direttiva sono obbligati ad intervenire a tutte le riunioni che saranno convocate, salvo cause di forza maggiore e giustificate.



3. La Giunta Direttiva delibererà a maggioranza semplice della metà dei votanti più uno, purché siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4. Delle riunioni della Giunta Direttiva si terrà regolare verbale ed alla fine della seduta sarà compito del Segretario nominato della stessa, provvedere entro dieci (10) giorni dalla conclusione della seduta a trascrivere il medesimo sul Registro delle Riunioni della Giunta, consegnandone copia ad ogni membro. All'inizio di ogni riunione il Presidente darà lettura del verbale della seduta precedente, ed informerà i presenti con una breve relazioni sui contenuti, gli obiettivi e i motivi relativi ai punti all'ordine del giorno.

Art. 24. PRESIDENTE

Il Presidente della Giunta Direttiva è il rappresentante Legale della Associazione. Al Presidente compete convocare le riunioni delle Assemblee Generali e delle sedute della Giunta Direttiva. Emette[re] voto decisionale in caso di votazioni che siano in parità, utilizzando il proprio voto con il valore doppio.

Art. 25. Vicepresidente

Il vicepresidente assumerà tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o mancanza del medesimo, sostituendolo in piena efficacia. Potrà svolgere funzioni e incarichi particolari che gli siano stati delegati dal Presidente.

Art. 26. Segretario

Il Segretario provvede a mantenere aggiornato il Libro Soci, anche avvalendosi di un tecnico esterno previa delibera della Giunta Direttiva su proposta del Presidente; verbalizzare le riunioni della Giunta Direttiva e della Assemblea; preparare e firmare la corrispondenza Ordinaria. In caso di assenza o impedimento è sostituito da altro consigliere designato dal Presidente.

Art. 27. Tesoriere

Il Tesoriere provvede ad attuare riscossioni e pagamenti di carattere ordinario rilasciando o richiedendo la relativa documentazione; redigere i rendiconti preventivo e consuntivo di gestione economica e amministrativa; conservare i registri contabili ed eseguire gli atti di contabilità anche con l'ausilio di un professionista abilitato, previa delibera della Giunta Direttiva su proposta del Presidente. In caso di assenza o impedimento è sostituito da altro consigliere designato dal Presidente.

CAPO IV STRUTTURE FUNZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 28. SEDE

“L'Associazione è costituita nella **SEDE LEGALE**, nel cui ambito operano la Giunta Direttiva e gli Uffici Centrali, che avranno competenze a livello Nazionale e Internazionale. L'Associazione potrà istituire **SEDI OPERATIVE** con il meccanismo delle deleghe deliberate dalla Giunta Direttiva.”

Art. 29. Gruppi di lavoro

Nell'ambito della Associazione potranno essere creati Gruppi di Lavoro per sviluppare attività specifiche e conseguire obiettivi relativi al raggiungimento degli scopi sociali

La creazione di gruppi di lavoro potrà essere avviata con un numero minimo di tre membri, di cui uno assumerà il ruolo di Responsabile del Gruppo di Lavoro.



Art. 30. Comunicazione e Informazione

L'Associazione divulgherà le proprie attività anche attraverso sistemi informatici, reti e siti WEB tramite Internet, comunicazione Net-Work, distribuzione di Depliant e altre forme di comunicazione interattiva, comprese: Mostre, Convegni, Incontri Pubblici, ecc.

Su delibera della Giunta Direttiva potranno essere creati i seguenti ulteriori organi: 1. Il Comitato di Redazione 2. Il BOLLETTINO dell'Associazione.

CAPO V REGIME FINANZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31. Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- tutti i beni mobili e immobili o di altra natura acquistati con le risorse dell'associazione o ad altro titolo pervenuti alla medesima
- tutti gli eventuali avanzi di gestione.

Gli amministratori possono distinguere, nell'ambito del Patrimonio, apposite riserve straordinarie costituite per particolari scopi associativi o per coprire specifici rischi o oneri futuri.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative versate dagli associati
- donazioni e lasciti testamentari acquistati dall'Associazione con beneficio d'inventario e con obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto;
- erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali e istituzioni pubbliche, anche finalizzate allo svolgimento e al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con le finalità statutarie.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 32. Quote associative

Le quote di associazione sono stabilite dalla Giunta Direttiva; la somma versata per la quota annuale di adesione all'Associazione non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibile.

Art. 33. Esercizio Finanziario

Il rendiconto Economico-Finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dalla Giunta Direttiva, per la sua approvazione assembleare, entro il trenta aprile dell'anno successivo.

CAPO VI RETE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE

Art 34. Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere

L'acquisizione della denominazione "Architettura Senza Frontiere" o l'utilizzo di tale espressione all'interno del nome dell'Associazione è vincolata all'adesione alla Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere, intendendosi con questo nome l'unione delle Associazioni che



condividono il presente Statuto e firmano un Protocollo d'intesa comune. Tali documenti sono pertanto i testi depositari dei principi e delle regole che condividono e cui si conformano le Associazioni della Rete.

Art 35. Comitato direttivo della Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere

Il Comitato direttivo della Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere è un organo sovrasociativo avente funzione di indirizzo e di controllo; è composto dai rappresentanti delle associazioni che condividono e adottano il presente statuto e sottoscrivono un protocollo d'intesa comune, nonché, da eventuali altri membri (d'ora in poi denominati membri aggiuntivi) che abbiano i requisiti professionali e morali necessari e che possono essere scelti anche tra persone esterne alle associazioni suddette.

Ogni associazione sarà rappresentata in seno al Comitato dal proprio Presidente o persona da lui delegata.

Il numero totale dei membri del Comitato dovrà essere sempre dispari, pertanto, qualora la somma dei rappresentanti fin qui elencati costituisca numero pari, si dovrà provvedere alla nomina di almeno un membro aggiuntivo. Gli eventuali membri aggiuntivi (da 1 a 3) saranno scelti dai membri effettivi del Comitato della Rete e nominati dal presidente del Comitato. Essi non potranno essere in ogni caso più di tre e dureranno in carica tre anni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente del comitato direttivo della Rete su proposta di uno dei Presidenti delle Associazioni membri e almeno due volte l'anno.

Il Comitato direttivo della Rete è un organo collegiale e delibera a maggioranza dei presenti.

Funzione d'indirizzo del Comitato: al Comitato direttivo della Rete è demandato il compito di delineare le linee d'indirizzo annuali comuni a tutte le associazioni che condividono il presente statuto e sottoscrivono il protocollo d'intesa comune. Le linee d'indirizzo, formalizzate attraverso un documento firmato da tutti i membri del Comitato, vengono recepite e ratificate dalle singole G.D. per la successiva approvazione da parte delle rispettive assemblee generali. Al Comitato spetta altresì il compito di decidere su attività, iniziative, progetti e programmi di carattere sovrasociativo, riguardanti ambito nazionale o internazionale e che coinvolgano e accomunino le associazioni che condividono il presente statuto.

Funzione di controllo del Comitato: al Comitato è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme statutarie delle associazioni che condividono il presente statuto, nonché al rispetto di quanto sottoscritto nel protocollo d'intesa comune. L'osservanza di norme e principi contenuti nei due documenti di cui sopra essendo condizione necessaria per l'attribuzione della denominazione "Architettura Senza Frontiere" o di altra denominazione anche diversa che però contenga al suo interno l'espressione "Architettura Senza Frontiere".

In caso di controversia tra due o più associazioni, essa verrà risolta all'interno del Comitato, mediante votazione a maggioranza dei presenti.

Art. 36. Organi e servizi comuni della Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere

Il Comitato Direttivo della Rete avrà il compito di costituire organi interassociativi e dotarsi di strumenti interassociativi funzionali alla comunicazione e pubblicità comune a tutte le Associazioni che condividono il presente Statuto e hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa. Le disposizioni del Comitato verranno poi ratificate dalle singole Giunte Direttive.

Principale organo preposto alla comunicazione sarà il Comitato di Redazione della Rete, avente la responsabilità del controllo e della produzione degli strumenti di comunicazione e pubblicità della Rete.

La Rete si potrà in ogni caso dotare di strumenti divulgativi e pubblicitari comuni, come una o più pagine del sito dedicate, o un BOLLETTINO DELLA RETE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE.

A cura e su indicazione del Comitato direttivo della Rete potrà essere istituito un Gruppo di lavoro preposto al controllo e alla formulazione di procedure e modulistica comune a tutte le associazioni della Rete.



Art. 37. Regolamento della Rete della Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere

Il Comitato direttivo della Rete potrà elaborare un Regolamento della Rete della Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere che fisserà ulteriori disposizioni allo scopo di meglio definire il funzionamento della Rete stessa.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38. Regolamento interno

La Giunta Direttiva potrà elaborare il regolamento interno che fisserà le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente Statuto, da sottomettere alla approvazione della Assemblea.

Art. 39. Revisione dello Statuto

La revisione dello Statuto dovrà essere sottoposta alla Assemblea Straordinaria nei modi previsti dagli Articoli 15-16-17, perché possa essere considerata valida ed applicabile.

Art. 40. Liquidazione della Associazione

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662 e le altre leggi riguardanti la regolamentazione delle attività in materia di Associazioni non lucrative di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41. Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, nonché nell'atto costitutivo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.